

## APPENDICE al volume **Manuale pratico e Formulario della previdenza e della assicurazione sociale.**

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201/11 (conv. in Legge n. 214/11), meglio noto come “**Manovra Monti**” (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata in GU n. 302 del 29/12/2011) recante il titolo di «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*», contiene norme che hanno inciso anche sulla materia della previdenza sociale (in particolar modo all'art. 24 e ss. - Capo IV del D.L. n. 201/11).

In estrema sintesi, queste sono le novità apportate al sistema previdenziale dal citato Decreto Legge:

a) l'adozione del **sistema contributivo per tutti i lavoratori**, a decorrere dal **1° gennaio 2012, ai fini del calcolo della pensione**; b) l'**abolizione del sistema pensionistico** basato sui parametri **età + anni contributivi**; c) la possibilità di accedere, in ogni caso, al prepensionamento con **42 anni di contributi** (uomini), 41 anni (donne); d) l'**innalzamento dell'età pensionabile** a 66 anni (67 dal 2022), per gli uomini ed a 62 anni (66 entro il 2018) per le donne; e) l'**eliminazione del sistema di uscita dal lavoro imperniato sulle cc.dd. «finestre»**; f) gli aumenti del trattamento pensionistico percepito sono ora legati al costo della vita garantiti per le pensioni minime (467,42 euro) e fino al triplo del minimo (1.402 euro).

**In buona sostanza, dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011)**, è stabilita, pertanto, l'estensione a tutti i lavoratori del metodo contributivo: **dal 2012** le regole di conteggio della pensione saranno uguali per tutti i lavoratori (con l'unico sistema contributivo), e l'assegno di spettanza sarà calcolato in base ai contributi versati. Anche chi **all'epoca della riforma Dini** (anno 1996) aveva già maturato 18 anni di contributi e riceveva la pensione calcolata sulla retribuzione, sarà sottoposto, sempre, dal 2012 in poi, al regime contributivo.

Ulteriore effetto della manovra, come accennato, dal prossimo **gennaio 2012** le **donne** potranno andare **in pensione a 62 anni** (invece che agli attuali 60 anni), con soglia minima in progressivo aumento a **64 anni nel 2014**; a **65 anni nel 2016**, a raggiungere gli **anni 66 nel 2018**. Per le **lavoratrici autonome** l'aumento dell'età pensionabile è stato stabilito a **63 anni e sei mesi**.

La manovra prevede, comunque, una **fascia flessibile**: per le donne, fissata tra i 63 anni e i 70 anni; per gli uomini, tra i 66 e i 70 anni. Chi opterà per la scelta di collocarsi in pensione prima della soglia citata, può farlo solo se in possesso del requisito di anzianità contributiva di almeno 20 anni, ma subirà una penalizzazione nel pagamento dell'assegno, che scatteranno dal 2012 e si tradurranno in un 2 per cento in meno nel trattamento per ogni anno di anticipo rispetto all'età minima (62 per le donne e 66 per gli uomini).

Indipendentemente dall'età, dal 2012, gli **uomini** potranno lasciare il lavoro **solo con 42 anni** e un mese di contributi pagati; mentre le **donne con 41 anni** e un mese. Eccezione è prevista per coloro che entro il 31 dicembre del 2011 matureranno i requisiti per il pensionamento d'anzianità (per esempio 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica). Costoro potranno lasciare il lavoro senza le penalizzazioni sopra viste.

La manovra stabilisce, inoltre, l'aumento delle aliquote per artigiani e commercianti nella misura del +0,3%.

Per ogni ulteriore commento, ci si richiama al Capo IV ss. del D.L. n. 201/11.

SANDRO MERZ

*Manuale pratico e formulario della previdenza e della assicurazione sociale*

ISBN 978-88-13-30050-0

SAP 00111210

